

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2072 del 30/04/2019
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del Comune di Bologna in data 05/06/2018 (PG n°238394/2018) ed adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n° 2613 del 25/05/2018 relativa alla società FONDERIA GOLLINI Srl per lo stabilimento sito in comune di Bologna, via L. Ariosto n° 18
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2138 del 29/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trenta APRILE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del Comune di Bologna in data 05/06/2018 (PG n°238394/2018) ed adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n° 2613 del 25/05/2018 relativa alla società FONDERIA GOLLINI Srl per lo stabilimento sito in comune di Bologna, via L. Ariosto n° 18

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società FONDERIA GOLLINI Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Bologna, via L. Ariosto n° 18 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura⁴
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995

Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁵.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n° 2613 del 25/05/2018.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Bologna in data 05/06/2018 (PG n° 238394/2018) ed adottata da ARPAE – SAC Bologna con determina n°2613 del 25/05/2018

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
6. Obbliga la società FONDERIA GOLLINI Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società FONDERIA GOLLINI Srl, c.f. e p. iva 03436061208, avente sede legale in comune di Bologna, via della Zecca n° 1 e stabilimento in comune di Bologna, via L. Ariosto n° 18 ha presentato in data 30/10/2018⁹ al Suap del Comune di Bologna una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente¹⁰ per la modifica delle emissioni in atmosfera. Successivamente con documentazione integrativa agli atti con PG n° 38854 del 11/03/2019 vengono richieste modifiche anche relativamente allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed alla valutazione di impatto acustico.

In data 20/12/2018 e 06/02/2019 è pervenuta documentazione integrativa rispettivamente agli atti con PGBO/2018/29739 e PG/2019/19577.

Sono pervenuti i seguenti pareri tecnici in merito alla domanda in oggetto:

- in data 12/03/2019 è pervenuto il contributo all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE Bologna¹¹ in merito alle emissioni in atmosfera.
- in data 15/03/2019 è pervenuto il parere del comune di Bologna¹² in merito all'impatto acustico

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2018/25702 del 31/10/2018, **pratica SINADOC n° 33497 del 2018**

¹⁰ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Bologna in data 05/06/2018 (PG n° 238394/2018) ed adottata da ARPAE – SAC Bologna con determina n°2613 del 25/05/2018

¹¹ Parere del Servizio Territoriale di ARPAE con PG 40151 del 12/03/2019

¹² Parere del comune di Bologna agli atti con PG n° 42214 del 15/03/2019

- In data 29/03/2019 è pervenuto il parere di HERA Spa¹³, ente gestore del Servizio Idrico Integrato e successivamente in data 09/04/2019 il parere del comune di Bologna¹⁴ in merito allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
3. Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995 come da parere del comune di Bologna riportato in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹³ Parere di HERA Spa agli atti con PG n° 50685 del 29/03/2019

¹⁴ Parere del comune di Bologna agli atti con PG n° 57104 del 09/04/2019

¹⁵ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale

FONDERIA GOLLINI Srl - comune di Bologna – via L. Ariosto n° 18

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fusione di metallo per la produzione di manufatti in ghisa svolta nello stabilimento in comune di Bologna, via L. Ariosto n° 18, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società FONDERIA GOLLINI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: FORNO ELETTRICO

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	20 mg/Nm ³
Composti inorganici del fluoro (espressi come HF)	5 mg/Nm ³
Metalli	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: SMERIGLIATURA

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m

Durata massima 2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: SILO STOCCAGGIO BENTONITE E MOLAZZATURA

Portata massima 4500 Nm³/h

Altezza minima 10 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Silice cristallina 2 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: SABBIATRICE 1

Portata massima 14500 Nm³/h

Altezza minima 9 m

Durata massima 3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: SABBIATRICE 2

Portata massima 1500 Nm³/h

Altezza minima 10 m

Durata massima 2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: SILO STOCCAGGIO SABBIA 1

- Gli effluenti provenienti dalle attività di carico, scarico, movimentazione, frantumazione e conservazione materie prime devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Gli sfiati dei silos di stoccaggio di materiali in polvere o che possono sviluppare polveri, caricate con sistemi pneumatici, devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e devono essere dotati di misuratore di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale, a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza; in tal caso il limite si considera automaticamente rispettato.
- Dovrà essere previsto un confinamento delle maniche filtranti ed un apposito contenitore per la raccolta del materiale particellare di abbattimento.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: SILO STOCCAGGIO SABBIA – CAPPE ASPIRANTI MESCOLATORE – PARETI ASPIRANTI REPARTO COLATURA E DISTAFFATURA

Portata massima 20000 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl) 20 mg/Nm³
Composti inorganici del fluoro (espressi come HF) 5 mg/Nm³
Metalli 5 mg/Nm³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³
Silice cristallina 2 mg/Nm³
Fenolo 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- UNI EN 1911-2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723:86 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;
- Metodo contenuto nella norma UNI 10568:1997 per la determinazione della silice libera cristallina;
- Metodo OSHA 32 – NIOSH 2546 – UNICHIM 504:1980 per la determinazione dei fenoli (fenolo e cresoli);

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E3, E7 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31/05/2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società FONDERIA GOLLINI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E7.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e

firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FONDERIA GOLLINI Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

FONDERIA GOLLINI Srl - comune di Bologna – via L. Ariosto n° 18

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza

Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue industriali ed acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Bologna, via L. Ariosto n° 18 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con parere favorevole PG n° 161494 del 08/04/2019 e da HERA Spa ente gestore del Servizio Idrico Integrato con proprio parere favorevole prot n° 33015/2019, riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

U.I. Qualità Ambientale

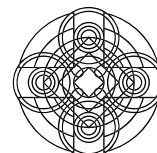
Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 161494

DEL 8.04.2019

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

➤ **Ditta “Fonderia Gollini s.r.l.” – Via Ariosto n. 18/2 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 448799/2018).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 29.03.19, prot. n. 33015, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 360655/16;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Fonderia Gollini s.r.l.”, relativamente all'insediamento sito in via Ariosto n. 18/2 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE E VERDE

Dr. Roberto Diolaiti

HERA S.p.A.**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Modena, 29 marzo 2019

Prot. n. 33015

COMUNE DI BOLOGNA**Dipartimento Economia e Promozione della Città****Settore Attività Produttive e Commercio****U.O. Procedimenti Ambientali**

Piazza Liber Paradisus, 10

40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

aooibo@cert.arpa.emr.it*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge*

ns. rif. Hera spa

Data prot.: 11/02/2019

Num. prot.: 0015671

Data prot.: 11/03/2019

Num. prot.: 0026086

PA&S numero 13/2019

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**Ditta richiedente: "FONDERIA GOLLINI SRL"- Fonderia di ghisa e lavorazione metalli vari nell'insediamento sito in Comune di Bologna (BO), Via L. Ariosto n°18.***Comune di Bologna P.G. N. 65120/2019 del 11 febbraio 2019 e successive integrazioni Comune di Bologna P.G. N. 109570/2019 del 11 marzo 2019.**Domanda di modifica sostanziale AUA per matrice scarichi pubblica fognatura di acque reflue.*

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata dal Signor Benedetto Uberto Selvatico Estense codice fiscale SLVBDT69T16A944S in qualità di legale rappresentante della Ditta "**FONDERIA GOLLINI SRL**" codice fiscale / p. IVA 03436061208 con sede legale in Comune di Bologna (BO) via della Zecca n° 1 e insediamento produttivo sito in Comune di Bologna in via Ariosto n° 18/2 esercente l'attività di fonderia di ghisa e lavorazione metalli vari.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ la società esegue nell'insediamento oggetto dell'istanza attività di fonderia di ghisa e lavorazioni finalizzate alla realizzazione di componenti metalliche conto terzi;
- ✓ preso atto della dichiarazione che non vengono utilizzate sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del D.Lgs.n.258/2000 e/o sostanze pericolose diverse di cui all'Allegato 2 della Delibera della Regione Emilia Romagna n.1053 del 09/06/2003;
- ✓ la società risulta in possesso di A.U.A. con atto DET-AMB-2018-2613 del 25/05/2018 di cui ha richiesto la modifica a seguito della variazione del sistema di trattamento delle acque meteoriche, con la sostituzione delle vasche di decantazione precedentemente in essere, con due impianti di trattamento dei reflui meteorici composti, entrambi, da:

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376

Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

- un comparto di disabbatura per gravità;
 - un comparto di disoleazione mediante filtri a pacchi lamellari;
 - pozzetto di campionamento e controllo;
 - valvola a saracinesca d'emergenza;
 - sistema di misura del flusso scaricato;
- ✓ tali sistemi di trattamento, opportunamente dimensionati per le aree a cui sono asserviti, tratteranno le acque meteoriche ricadenti in :
- **AREA A** contenete i seguenti edifici e superfici scoperte:
 - capannone di deposito stampi (1150 m²);
 - area scoperta di stoccaggio sabbie (560 m²);
 - area di transito non asfaltata (650 m²);
 - **AREA B** contenete i seguenti edifici e superfici scoperte:
 - capannoni fonderia (1900 m²);
 - piazzali (2000 m²);
 - area di transito mezzi (350 m²).
 - acque reflue derivanti da torre evaporativa.
- ✓ considerato che le acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte dell'impianto vanno a lavare aree contenenti residui dell'attività di fonderia perdendo la natura di acqua meteorica per diventare acqua di scarico, e come tale soggetta alla disciplina degli scarichi.
- I reflui scaricati dei sistemi di trattamento prima descritti assumono pertanto le caratteristiche di acque reflue industriali.
- ✓ gli scarichi degli impianti di trattamento, a valle del pozzetto di campionamento e controllo, ricevono ulteriori apporti di reflui, prima dell'immissione nella fognatura di tipo misto sita in via Ariosto afferente al depuratore IDAR della città di Bologna, ed in particolare;
- sulla condotta che origina lo **Scarico 1**, proveniente dal trattamento dei reflui meteorici dell'**AREA A**, sono convogliati anche alcuni scarichi provenienti dai pluviali di un edificio posto in confine con l'area di stabilimento oggetto dell'istanza autorizzativa.
 Nell'area di pertinenza di tale edificio, di differente proprietà, è ospitata inoltre una vasca di decantazione dotata di pozzetto di controllo all'interno della quale passano i reflui in precedenza descritti, senza ricevere ulteriori apporti da quanto trasmesso con la documentazione inviata, prima dell'immissione nella condotta della pubblica fognatura di via Ariosto;
 - sulla condotta che origina lo **Scarico 2**, proveniente dal trattamento dei reflui meteorici dell'**AREA B**, sono convogliati anche le acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici presenti all'interno dell'edificio adibito a fonderia, prima dell'immissione nella condotta della pubblica fognatura di via Ariosto;
 - dalla documentazione cartografica consegnata si evince anche la presenza di un ulteriore scarico, **Scarico 3**, non presente nelle relazioni tecniche trasmesse, che raccoglie e convoglia nella pubblica fognatura di via Ariosto le acque reflue domestiche e le acque meteoriche dei coperti originate dalla palazzina uffici.
- ✓ Sono pertanto assunti come punti di controllo della qualità delle acque reflue di tipo industriale, prodotte nel corso del ciclo produttivo, quelli in seguito identificati:
- pozzetto di campionamento sito a valle dell'impianto di trattamento a servizio dell'**AREA A** identificato con la sigla **S1**;
 - pozzetto di campionamento sito a valle dell'impianto di trattamento a servizio dell'**AREA B** identificato con la sigla **S2**.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque reflue industriali, come prima identificate, provenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche contaminate;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di controllo, i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **i punti assunti per il prelievo delle acque reflue industriali dopo il trattamento depurativo dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
 - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
 - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **il sistema di trattamento delle acque reflue dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti al fine di evitare un dilavamento di contaminanti da parte delle acque meteoriche, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **tutti i rifiuti dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010.

Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;

- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella



Autorizzazione Unica Ambientale

FONDERIA GOLLINI Srl - comune di Bologna – via L.Ariosto n° 18

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di “Valutazione di impatto acustico” redatta dal tecnico competente in acustica ambientale nel febbraio 2019 espresso dal comune di Bologna Prot 117161/2019 riportato nelle pagine successive quale parte integrante e sostanziale del presente allegato C.



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

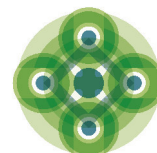
Direzione

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.219464 fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

PG 117161
del 14.03.2019

Alla cortese attenzione di:

Area Economia e Lavoro

Settore Attività produttive e Commercio

U.O. SUAP

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
Domanda di modifica sostanziale AUA Fonderia Gollini Srl - Rif. procedimento AUA PG 448799/18.
Parere in merito alla componente acustica.

La Doima è stata predisposta per la fonderia Gollini, sita in via Ariosto n. 18, le cui attività consistono nell'utilizzo di un forno elettrico e dalla movimentazione del metallo all'interno dell'edificio produttivo.

All'esterno del capannone sono presenti 7 bocche di aspirazione dell'aria e delle polveri, delle quali 2 di nuova realizzazione ma ancora non funzionanti.

Le attività sono circoscritte al solo periodo diurno, dalle 8.00 alle 17.00.

La compatibilità acustica dell'attività è stata dimostrata attraverso delle misure di rumore ambientale (con attività in funzione) e residuo (ad attività ferma, ossia durante la pausa pranzo) svolte in prossimità dei ricettori limitrofi, costituiti da:

- edificio residenziale (R2) ubicato in via Ariosto n. 16;
- capannone (R1) interposto tra la fonderia ed il precedente ricettore residenziale;
- punto posto lungo il confine est della proprietà, ma che non interessa alcun ricettore.



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e
Ambiente

Settore Ambiente e Verde
Direzione

Si precisa che nell'individuazione dei valori limite il tecnico estensore ha erroneamente considerato anche quelli della fascia di pertinenza acustica di viale De Gasperi (70/60 dBA) che, ai sensi della normativa di settore, devono intendersi applicati al solo rumore da traffico veicolare e non ad altre tipologie di sorgenti (come il rumore industriale).

Ad ogni modo, la fascia di pertinenza acustica interessa solamente la fonderia e la postazione posta lungo il confine della stessa, ma non i ricettori esistenti per i quali sono stati correttamente considerati i limiti della III classe di appartenenza dell'area.

In base a quanto dichiarato nella Doima, in occasione della campagna strumentale sono state attivate, temporaneamente, anche le 2 bocche di aspirazione di nuova realizzazione, in sinergia con le altre sorgenti ed attività svolte dalla fonderia.

Gli esiti delle misure acustiche evidenziano, presso i ricettori R1 e R2, il rispetto sia dei limiti assoluti (con valori massimi di 59,8 dBA diurni), sia di quelli differenziali (incremento massimo di 2,9 dBA diurni).

In considerazione di quanto sopra, preso atto che le misure svolte dal tecnico evidenziano il rispetto dei limiti di rumore presso i ricettori esistenti, per quanto di competenza nulla osta al rilascio dell'AUA in oggetto, con la prescrizione che l'esercizio dell'attività e delle sorgenti impiantistiche siano circoscritte al solo periodo di riferimento diurno.

il Direttore Settore Ambiente e Verde

Dott. Roberto Diolaiti

(documento firmato digitalmente)

ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.